

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 5 agosto 2019, n. 16

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche.

**LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana**

il seguente regolamento:

**Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche, disciplina i criteri e le modalità di partecipazione, assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 dello Statuto e dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, al fine di assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa, nonché il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali.

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

- a) "contributo": l'erogazione in denaro, a fondo perduto, volta alla parziale copertura delle spese ammissibili delle attività progettuali, entro i limiti indicati all'articolo 4;
- b) "progetto annuale": insieme delle attività che rispettano i requisiti specifici di ammissibilità previsti all'Allegato A del presente regolamento, paragrafi 1,5,6,7 e 8, svolte nell'arco di un'annualità;
- c) "progetto triennale": insieme delle attività che rispettano i requisiti specifici di ammissibilità previsti all'Allegato A del presente regolamento, paragrafi 2A, 2B, 3, 4A, 4B e 9, svolte nell'arco di un triennio;
- d) "istanza": la istanza per l'ammissione al contributo presentata per i progetti annuali;
- e) "prima/seconda/terza istanza": le istanze per l'ammissione al contributo presentate rispettivamente all'inizio e nelle annualità successive del triennio, per progetti triennali;
- f) "soggetto beneficiario": enti locali, altri enti pubblici e soggetti giuridici privati, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5 e 6 e dall'Allegato A;
- g) "raggruppamento": aggregazione di soggetti beneficiari che non dà luogo ad un'entità giuridica nuova con un proprio autonomo patrimonio distinto da quello dei partecipanti.

Art. 3 **(Ambito di realizzazione degli interventi, requisiti di ammissibilità ed esclusioni)**

1. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nell'ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:

- a) le attività di produzione comprendenti:
 - 1) progetti annuali di produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
 - 2) progetti triennali dei centri di produzione;
- b) lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:
 - 1) progetti triennali di attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;
 - 2) progetti triennali di attività circensi e degli artisti di strada;
- c) il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:
 - 1) progetti annuali di sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell'offerta di spettacolo dal vivo;
 - 2) progetti annuali relativi alla realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;
- d) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico mediante:
 - 1) progetti annuali svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - 2) progetti annuali di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;
 - 3) progetti triennali per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti specifici di ammissibilità previsti nell'Allegato A. Al fine dell'ammissibilità e della riconoscibilità delle spese

sostenute, sono prese in considerazione esclusivamente le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di titolo di ingresso.

3. Al requisito della necessità dell'acquisto di titolo di ingresso fanno eccezione, solo se accompagnate da idonea documentazione o di dichiarazione resa da pubblica autorità:

- a) le attività del teatro di figura e degli artisti di strada;
- b) le manifestazioni svolte nei luoghi di culto;
- c) progetti di cui al comma 1, lettera d), numero 1);
- d) manifestazioni svolte nei luoghi di rilevante interesse storico-artistico di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- e) concerti d'organo;
- f) rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da altri enti pubblici e/o privati, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE).

3. Sono espressamente esclusi i progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all'interno di sagre, fiere, mostre e manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. 15/2014.

Art. 4 **(Ammontare del contributo)**

1. L'ammontare del contributo regionale concesso ai sensi del presente regolamento per ciascun intervento non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto al netto del contributo regionale.

2. Il contributo è concesso nel rispetto di tutti i seguenti massimali e limiti:

- a) 80% delle spese ammissibili;
- b) euro 30.000,00 o euro 50.000,00 per i centri di produzione indicati nel paragrafo 2 dall'Allegato A;
- c) rispetto del principio del pareggio di bilancio del progetto.

3. La Regione finanzia gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata l'istanza di contributo.

4. Non è ammissibile, pena la decadenza dal contributo di cui al presente regolamento, percepire ulteriori contributi e/o finanziamenti a qualsiasi titolo erogati dalla Regione per la realizzazione delle medesime attività del progetto proposto. Il beneficiario è tenuto ad optare per uno tra i due contributi concessi, dandone comunicazione entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo alla Direzione regionale competente. La mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente regolamento.

Art. 5**(Soggetti beneficiari. Criteri per la presentazione delle istanze di contributo e preclusioni)**

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti giuridici privati costituiti ed operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni, in possesso, al momento della presentazione e fino all'erogazione del saldo del contributo, dei requisiti soggettivi generali previsti dall'articolo 6 e degli eventuali ulteriori requisiti specifici soggettivi previsti nell'Allegato A.
2. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali e altri enti pubblici in possesso dei requisiti specifici eventualmente richiesti all'Allegato A.
3. I soggetti indicati ai precedenti commi 1 e 2 possono presentare istanza di contributo in forma singola o come raggruppamento.
4. Nel caso di presentazione di istanza in forma di raggruppamento i soggetti aggregati devono conferire ad uno degli aggregati, che assume la qualifica di soggetto mandatario e capofila, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario gestore del contributo e dei rapporti con la Regione Lazio.
5. Nel caso di presentazione di istanza in forma di raggruppamento comprendente soggetti privati, il requisito minimo biennale di esperienza nel settore di cui al comma 1 deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila fermi restando il possesso del requisito dell'operatività nel settore dello spettacolo dal vivo, dei requisiti soggettivi generali e degli ulteriori requisiti indicati al comma 1, necessari per tutti i soggetti privati che costituiscono il raggruppamento.
6. Non possono presentare istanza di contributo, né in forma singola né come capofila o membro di un raggruppamento:
 - a) le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della l.r. 15/2014;
 - b) le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014.
7. Il mancato rispetto di quanto prescritto nel presente articolo ed il mancato rispetto del possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi generali indicati dall'articolo 6, comporta la non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale ai sensi dell'articolo 10. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui all'articolo 6 comma 2, lettera a), comporterà la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell'acconto eventualmente già erogato.

Art. 6

(Requisiti soggettivi generali per i soggetti giuridici privati)

1. I soggetti giuridici privati al fine della presentazione dell'istanza di contributo ai sensi dell'articolo 5 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata.

2. I medesimi soggetti, fermo restando il possesso del requisito dell'operatività nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti soggettivi generali:

a) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati;

b) non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;

c) non aver concluso, nell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Lazio che, nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione, hanno esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa;

d) non aver commesso irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

e) non essere destinatari di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.

Art. 7

(Fasi del procedimento di concessione del contributo)

1. L'ammissione al contributo avviene sulla base di una procedura che si articola nelle seguenti fasi:

- a) presentazione dell'istanza;
- b) istruttoria di ammissibilità;
- c) valutazione dell'istanza;
- d) assegnazione del contributo.

Art. 8**(Presentazione dell'istanza per progetti annuali)**

1. Le istanze per l'ammissione al contributo devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 15/2014 e valgono per l'esercizio finanziario successivo. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante, o del soggetto con ruolo di capofila nel caso di raggruppamenti, e presentata per via telematica, su apposita piattaforma informatica, secondo la procedura che la direzione competente renderà nota con specifici avvisi sul sito www.regione.lazio.it, argomento "cultura", in cui sono indicate anche le modalità di supporto alla presentazione.
2. È ammessa la presentazione di una sola istanza per ciascun soggetto, in forma singola o in raggruppamento. Nel caso di presentazione di più istanze in forma singola o di più istanze come raggruppamento, verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima istanza in ordine temporale regolarmente presentata. In caso di presentazione di pluralità di istanza in forma singola e in forma di raggruppamento verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima istanza in ordine temporale presentata come raggruppamento.
3. Non possono presentare istanza di contributo per progetti annuali soggetti che risultino già ammessi a contributo, in forma singola o in forma di raggruppamento, per progetti triennali da realizzarsi, anche solo in parte, nella stessa annualità del progetto annuale.
4. La Regione non assume alcuna responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle istanze dipendenti da problemi tecnici non imputabili all'amministrazione o comunque dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9**(Presentazione dell'istanza per progetti triennali)**

1. La prima istanza per l'ammissione al contributo inerente un progetto triennale ed il programma della prima annualità deve essere presentata nei termini di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 15/2014 e vale per il triennio successivo.
2. Le istanze per l'ammissione al contributo inerenti rispettivamente il programma della seconda e terza annualità, ovvero la seconda e la terza istanza, devono essere presentate entro i termini indicati al comma 1 per ciascuna delle annualità successive alla prima, e non può essere richiesto un contributo superiore a quello concesso per la prima annualità.
3. La presentazione di seconde/terze istanze indicate al comma 2 è consentita esclusivamente ai soggetti che abbiano ottenuto l'ammissione a contributo in relazione alla prima istanza e purché in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) che abbiano mantenuto i requisiti soggettivi previsti agli articoli 5, 6 e all'Allegato A;
 - b) per le terze istanze, che siano stati ammessi ai benefici per la seconda annualità del triennio;
 - c) che non siano incorsi in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbiano espresso formale rinuncia al contributo assegnato nell'annualità precedente;
4. Tutte le istanze per l'ammissione al contributo per i progetti triennali, ovvero la prima, la seconda e la terza istanza, devono essere presentate con le modalità stabilite dall'articolo 8.
5. La Regione non assume alcune responsabilità per impossibilità o ritardi di presentazione delle istanze dipendenti da problemi tecnici non imputabili all'amministrazione e comunque dipendenti da caso fortuito o da forza maggiore.

6. L'ammissione a contributo per un progetto triennale preclude, per tutto il triennio, la possibilità, ricorrendone i presupposti, di presentare istanza di contributo per un progetto annuale da realizzare nell'arco del medesimo triennio.

Art. 10 **(Istruttoria di ammissibilità)**

1. La direzione regionale competente in materia di cultura procede all'istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute, anche avvalendosi di proprie società strumentali, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

2. L'istruttoria di ammissibilità di cui al comma 1 è volta a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e progettuali di partecipazione, delle modalità e dei termini di presentazione e la completezza della documentazione richiesta.

3. Salvo quanto indicato al successivo comma 4, la carenza di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione può essere regolarizzata mediante soccorso istruttorio. In tal caso, la direzione regionale competente provvede a trasmettere, tramite posta elettronica certificata (PEC), apposita richiesta di regolarizzazione assegnando al soggetto proponente un termine non superiore a dieci giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta regolarizzazione entro il termine assegnato l'istanza è dichiarata non ammissibile alla fase di valutazione. La richiesta di regolarizzazione sospende i termini di cui al comma 1, che ricominciano a decorrere dalla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione stessa.

4. Non possono essere regolarizzate attraverso soccorso istruttorio le carenze della documentazione che incidono sulla descrizione tecnica ed economica del progetto o non consentono l'individuazione del progetto e del soggetto responsabile dello stesso.

5. Con determinazione del direttore competente in materia di cultura sono approvati gli elenchi delle istanze non ammissibili a valutazione per mancato superamento dell'istruttoria di ammissibilità. La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale con valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

6. Sono dichiarate non ammissibili a valutazione le istanze:

a) presentate oltre il termine previsto o con modalità diverse da quanto disposto dall'articolo 8;

b) presentate da soggetti privi dei requisiti indicati agli articoli 5, 6 e nell'Allegato A o in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

c) presentate dalle fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014, o dalle bande musicali ed i gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale;

d) riguardanti progetti che non rispondano ai requisiti specifici di ammissibilità richiesti dall'Allegato A del presente regolamento;

e) riguardanti progetti che realizzano iniziative di spettacolo dal vivo all'interno di sagre, fiere, mostre, manifestazioni di carattere politico, partitico, sindacale, religioso, o di carattere tradizionale e folklorico così come definite negli articoli 9 e 11 della l.r. n. 15/2014;

f) non regolarizzate nei termini e con le modalità previste dal precedente comma 3;

g) che ricadono in altre ipotesi di inammissibilità o di esclusione espressamente previste da altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 11

(Ammissibilità a valutazione e riparto delle risorse)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta Regionale, predispose il programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della l.r. n. 15/2014, che invia alla commissione consiliare competente per il parere ivi previsto.
2. Le risorse di cui all'articolo 20 sono ripartite, nel citato programma operativo, tra le tipologie di interventi per i quali risultano presentate istanze ammissibili a valutazione, con indicazione delle modalità di riutilizzo nel caso di interventi privi di istanze ammesse a contributo.
3. Entro cinque giorni dall'invio del programma operativo alla commissione consiliare competente, il direttore regionale competente in materia di cultura convoca, anche tramite posta elettronica, le commissioni di valutazione, costituite ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. n. 15/2014. La partecipazione dei componenti ai lavori delle commissioni di valutazione può avvenire anche tramite videoconferenza o altri analoghi strumenti telematici idonei a consentire la discussione e valutazione collegiale.

Art. 12

(Modalità di valutazione della proposta progettuale)

1. Le commissioni di cui all'articolo 15, comma 4, della l.r. n. 15/2014 procedono alla valutazione dei progetti relativi alle istanze ritenute ammissibili attribuendo agli stessi un punteggio fino ad un massimo di cento punti articolati secondo le tabelle di cui all'Allegato A.
2. I progetti triennali sono valutati nella prima annualità con riferimento al progetto triennale ed al programma annuale. Nelle due annualità successive il programma annuale presentato viene valutato sulla base della coerenza con il progetto triennale approvato e dei criteri di valutazione contenuti negli specifici paragrafi dell'Allegato A.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le proposte che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 ed un punteggio specifico, con riferimento al criterio della qualità artistica di cui all'Allegato A, pari o superiore a 30/55.

Art. 13

(Assegnazione dei contributi)

1. Le commissioni di valutazione, all'esito dei lavori svolti, predispongono le graduatorie delle istanze valutate, con l'indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto.
2. Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti valutati, i punteggi assegnati e i contributi concessi. Il contributo assegnato alla seconda e terza annualità dei progetti triennali non può essere superiore a quello assegnato nella prima annualità.
3. Le richieste di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all'importo del contributo richiesto. In caso di parità di punteggio si procederà all'assegnazione del contributo al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto, ai sensi dell'Allegato A, per la qualità

artistica, in subordine per la qualità indicizzata ed in ulteriore subordine mediante sorteggio.

4. Non può essere assegnato il contributo relativo alla seconda e terza annualità dei progetti triennali ai soggetti che non abbiano presentato il rendiconto dell'annualità precedente entro i termini stabiliti nel manuale di rendicontazione indicato all'articolo 17, comma 2 o che, prima dell'approvazione del provvedimento indicato al comma 2, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell'annualità precedente.

5. La determinazione di cui al comma 2 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it, argomento "cultura". Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.

6. In caso di economie di spesa, o comunque di maggiori risorse, le graduatorie dei beneficiari sono utilizzate a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 14

(Comunicazione e accettazione dell'assegnazione del contributo)

1. La comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione del contributo avviene con la pubblicazione di cui all'articolo 13 e con posta elettronica certificata (PEC), nella quale è resa nota altresì la procedura per la presentazione delle variazioni progettuali di cui all'articolo 15.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, i beneficiari procedono alla accettazione del contributo entro trenta giorni dal ricevimento della PEC contenente l'apposito atto predisposto dalla Direzione competente. La mancata comunicazione dell'accettazione entro il suddetto termine comporta la decadenza dal contributo.

Art. 15

(Variazioni)

1. I beneficiari del contributo realizzano le attività conformemente a quanto previsto nel progetto ammesso a contributo.

2. Sono ammissibili le variazioni progettuali, solo se autorizzate dalla Regione Lazio, che non alterano le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del progetto medesimo, non ne modificano complessivamente la qualità artistica o indicizzata, gli obiettivi originari o l'impianto complessivo, ovvero che non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

3. L'istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, o del capofila nel caso di raggruppamenti, deve essere inviata alla direzione regionale competente, a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo.

4. La direzione competente invia l'elenco dei progetti per i quali è richiesta la variazione alla commissione di valutazione che accoglie o rigetta la richiesta.

5. Non sono ammissibili variazioni del costo complessivo del progetto.

6. In caso di accoglimento della richiesta di variazione, la direzione competente provvede a comunicare l'esito della valutazione delle variazioni progettuali al soggetto beneficiario

richiedente che dovrà procedere all'accettazione del contributo nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2.

7. In caso di rigetto della richiesta di variazione, il soggetto beneficiario deve accettare il contributo nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, impegnandosi a realizzare il progetto originario, pena la decadenza dal contributo stesso.

8. Eventuali ulteriori variazioni del progetto insorte in corso di esecuzione devono essere preventivamente comunicate e motivate alla direzione competente che ne valuta l'eventuale autorizzazione o il rinvio alla commissione di valutazione.

9. Il rigetto della richiesta di variazione in corso di esecuzione, comporta la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure, nei casi più rilevanti, la decadenza integrale del contributo stesso nell'ambito dell'attività di controllo della rendicontazione ai sensi dell'articolo 17, comma 7.

Art. 16 **(Erogazione del contributo)**

1. L'erogazione del contributo può avvenire in due rate, secondo le modalità di seguito indicate:

a) una eventuale anticipazione, da richiedersi entro trenta giorni dall'accettazione del contributo nella misura massima del 60% dell'importo concesso. Ove l'anticipazione sia richiesta da soggetti che non abbiano ricevuto, nell'annualità precedente, contributi concessi ai sensi della l.r. 15/2014, ovvero nei confronti dei quali siano stati adottati provvedimenti di revoca o decadenza dagli stessi contributi, la stessa è concessa solo dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, rilasciata da soggetti autorizzati e con le caratteristiche indicate nel manuale di rendicontazione indicato all'articolo 17, comma 2;

b) l'erogazione a saldo, da richiedersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di conclusione del progetto, e comunque entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo alla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 17 **(Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)**

1. L'erogazione di ciascuna rata di contributo avviene previa presentazione del relativo modulo di richiesta predisposto dalla direzione competente e di rendicontazione delle spese sostenute secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione di cui al comma 2.

2. Con provvedimento del direttore della direzione regionale competente è approvato il manuale di rendicontazione.

3. Il suddetto manuale è pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, sezione cultura, al momento dell'apertura della piattaforma informatica per la presentazione della istanza e resta disponibile e liberamente consultabile per tutta la procedura.

4. Sono ammissibili, ai fini della liquidazione del contributo, per ogni tipologia di intervento, le categorie di spese indicate nel modello di bilancio preventivo fornito dalla Regione ai fini della richiesta del contributo, direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, sostenute e pagate dal beneficiario del contributo, documentabili e tracciabili, riferibili all'arco temporale di attuazione del progetto e considerate al lordo di

imposte e altri oneri ove non recuperabili dal beneficiario, rispondenti agli ulteriori requisiti eventualmente previsti nel citato manuale di rendicontazione.

5. Fermo restando l'effettiva attuazione del progetto ammesso a contributo, con le eventuali variazioni di cui all'articolo 15, qualora il costo complessivo dell'iniziativa, considerate sia le entrate che le uscite, risulti inferiore a quello preventivato, in misura comunque non superiore al 20%, non è operata alcuna riduzione del contributo concesso, fatto salvo il rispetto dei massimali indicati all'articolo 4.

6. Qualora il costo complessivo dell'iniziativa, considerate sia le entrate che le uscite, risulti inferiore di oltre il 20% rispetto al costo preventivato, fino al limite massimo di diminuzione del 50% del costo preventivato, il contributo viene ridotto proporzionalmente sulla base delle sole spese riconoscibili. La diminuzione del costo complessivo superiore al 50% rispetto al costo preventivato, comporta la decadenza integrale del contributo.

7. Qualsiasi eventuale variazione progettuale non autorizzata, emersa in fase di rendicontazione e non riguardante esclusivamente il costo complessivo dell'iniziativa ma elementi di qualità artistica o indicizzata, come definiti nell'Allegato A, comporterà, secondo le disposizioni di dettaglio contenute nel citato manuale di rendicontazione, la non riconoscibilità delle spese relative agli eventi variati, oppure, nei casi più rilevanti individuati nel medesimo manuale, la decadenza integrale del contributo stesso.

Art. 18

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi ricevuti esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.

2. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per cui sono stati concessi i contributi, per nessuna tipologia di sinistro e/o rivendicazione di terzi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rendere conoscibile mediante appropriata comunicazione l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte della Regione.

3. I beneficiari sono obbligati, negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare il contributo regionale, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996) e successive modifiche, pena l'applicazione di sanzioni fino alla revoca integrale del contributo.

4. I beneficiari sono tenuti al rispetto degli ulteriori obblighi previsti in materia di trasparenza, ivi incluso quanto indicato all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e successive modifiche.

Art. 19

(Controlli, decadenza e revoca)

1. La direzione regionale competente cura il monitoraggio ed il controllo sul corretto utilizzo e rendicontazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali ai soggetti beneficiari.

2. La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali.
4. Ferme restando le cause di revoca o decadenza previste dal presente regolamento, il manuale di rendicontazione di cui all'articolo 17 potrà individuare e disciplinare ulteriori cause che comportino la decadenza o la revoca del contributo.
5. Entro centoventi giorni dall'approvazione del programma operativo annuale di cui all'articolo 14 della l.r. n. 15/2014 la direzione regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia di cultura una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati nell'annualità precedente ai sensi del presente regolamento.

Art. 20 **(Risorse finanziarie)**

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono finanziati con il Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2014.
2. Al riparto del suddetto Fondo si provvede con il programma operativo annuale previsto dall'articolo 14 della l.r. 15/2014, nel rispetto delle disposizioni del documento d'indirizzo regionale per lo spettacolo dal vivo e per la promozione delle attività culturali previsto dall'articolo 13 della stessa legge regionale.
3. Le risorse effettivamente disponibili per le due annualità successive alla prima, relative ai progetti triennali, sono subordinate all'approvazione delle rispettive leggi regionali di bilancio e dei documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 15/2014, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
4. In caso di minori risorse disponibili rispetto a quanto richiesto nelle seconde e nelle terze istanze relative ai progetti triennali approvati, i contributi richiesti saranno rideterminati con le modalità indicate nel Programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della l.r. n. 15/2014.

Art. 21 **(Aiuti di Stato)**

1. I contributi che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

2. L'individuazione dell'eventuale regime di aiuti applicabile ai singoli interventi è disposta nei documenti di programmazione previsti agli articoli 13 e 14 della l.r. n. 15/2014.

Art. 22
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 2 agosto 2018, n. 20 “Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15”.

Art. 23
(Norma transitoria)

1. Alle istanze per la concessione di contributi presentate ai sensi del regolamento regionale 2 agosto 2018, n. 20 “Nuovo regolamento per la determinazione dei criteri per la partecipazione, l’assegnazione, l’erogazione e delle procedure per il monitoraggio e per la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15”, il cui procedimento di concessione non sia ancora concluso all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del r.r. 20/2018.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 5 Agosto 2019

Il Presidente
Nicola Zingaretti

INDICE:

- Art. 1 (Oggetto)**
- Art. 2 (Definizioni)**
- Art. 3 (Ambito di realizzazione degli interventi, requisiti di ammissibilità ed esclusioni)**
- Art. 4 (Ammontare del contributo)**
- Art. 5 (Soggetti beneficiari. Criteri per la presentazione delle istanze di contributo e preclusioni)**
- Art. 6 (Requisiti soggettivi generali per i soggetti giuridici privati)**
- Art. 7 (Fasi del procedimento di concessione del contributo)**
- Art. 8 (Presentazione della istanza per progetti annuali)**
- Art. 9 (Presentazione della istanza per progetti triennali)**
- Art. 10 (Istruttoria di ammissibilità)**
- Art. 11 (Ammissibilità a valutazione e riparto delle risorse)**
- Art. 12 (Modalità di valutazione della proposta progettuale)**
- Art. 13 (Assegnazione dei contributi)**
- Art. 14 (Comunicazione e accettazione dell'assegnazione del contributo)**
- Art. 15 (Variazioni)**
- Art. 16 (Erogazione del contributo)**
- Art. 17 (Rendicontazione e condizioni di ammissibilità delle spese)**
- Art. 18 (Obblighi dei soggetti beneficiari)**
- Art. 19 (Controlli, decadenza e revoca)**
- Art. 20 (Risorse finanziarie)**
- Art. 21 (Aiuti di Stato)**
- Art. 22 (Abrogazione)**
- Art. 23 (Norma transitoria)**
- Art. 24 (Entrata in vigore)**

ALLEGATO A

- **Paragrafo 1**
Produzione dello spettacolo dal vivo
- **Paragrafo 2**
Centri di Produzione
 - A) **Centri di produzione teatrale**
 - B) **Centri di produzione di danza**
- **Paragrafo 3**
Festival e rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare
- **Paragrafo 4**
Festival circensi e degli artisti di strada
 - A) **Festival circensi**
 - B) **Festival degli artisti di strada**
- **Paragrafo 5**
Circuiti regionali

- **Paragrafo 6**
Orchestre ed ensemble musicali

- **Paragrafo 7**
Progetti per favorire l'accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo in collaborazione con le istituzioni scolastiche

- **Paragrafo 8**
Progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica

- **Paragrafo 9**
Teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all'infanzia

ALLEGATO A**REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA'****Paragrafo 1****PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO****1.1 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO**

Per attività di produzione dello spettacolo dal vivo si intendono quelle di creazione artistica e di allestimento tecnico di un singolo spettacolo dal vivo di teatro, musica o danza, realizzate con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinate ad un pubblico.

La produzione proposta deve essere realizzata e debuttare nel territorio regionale. Il progetto deve inoltre prevedere la realizzazione di almeno quattro repliche, di cui due nel Lazio, per un numero minimo di cinque rappresentazioni complessive. Debutto e repliche devono essere documentate, oltre che dal materiale di promozione e comunicazione, da specifici borderò.

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>Massimo 55 punti</i>	qualità artistica del progetto comprensivo dell'allestimento, con particolare riguardo al ruolo autoriale e alle nuove produzioni	massimo 15
	utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, di nuovi linguaggi artistici, della multidisciplinarietà e della contaminazione creativa tra le diverse culture	massimo 5

	curriculum del soggetto proponente con particolare riguardo alla capacità documentata di trovare spazio, con carattere di stabilità, nella programmazione e nella distribuzione regionale, nazionale o internazionale, nonché di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 10
	qualità della direzione artistica	massimo 10
	qualità del personale artistico e tecnico coinvolto nella produzione	massimo 10
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte del soggetto proponente	massimo 2
<i>QUALITA'INDICIZZATA</i>		massimo 10
<i>max. 30 punti</i>	numero complessivo di rappresentazioni superiore al minimo richiesto: due punti per ogni ulteriore rappresentazione	
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero di giornate lavorative: due punti ogni 50 giornate lavorative	massimo 10

	riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma capitale (formalmente riconosciute) coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 2

CENTRI DI PRODUZIONE

2.1 REQUISITI SPECIFICI DEL SOGGETTO

Possono beneficiare del contributo i soggetti che sono centri di produzione intesi quali organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio nell'ambito del teatro e della danza. Detti centri possono prevedere anche attività di musica o multidisciplinari.

Ai fini del regolamento sono:

- a) centri di produzione teatrale quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso un massimo di tre sale teatrali, per un totale di almeno 300 posti, ubicate nel territorio della Regione Lazio, gestite direttamente in esclusiva e munite delle prescritte autorizzazioni.
- b) centri di produzione di danza quelli che svolgono attività di produzione e di esercizio presso almeno una sala di minimo 99 posti gestita direttamente in esclusiva, ubicata nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle attività di danza e munita delle prescritte autorizzazioni.

A. CENTRI DI PRODUZIONE TEATRALE

2.2 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono prevedere per ciascuna annualità del triennio:

- a) l'effettuazione, nel territorio regionale, di un minimo di 2.200 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;
- b) l'effettuazione, nel territorio regionale, di un minimo di 100 giornate recitative di produzione e di un minimo di 80 giornate recitative di programmazione (ospitalità e produzione) delle quali al massimo il venti per cento con riferimento a rappresentazioni di danza e al massimo il cinque per cento con riferimento a rappresentazioni di musica. In caso di attività svolta in più sale, ciascuno spazio dovrà effettuare almeno 15 giornate recitative di programmazione. Le giornate recitative di programmazione nelle proprie sale devono essere riservate per almeno la metà a soggetti diversi dal richiedente il contributo;
- c) il sostegno di altri enti pubblici o privati.

Ai fini del computo delle giornate recitative sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata, per un numero non superiore a 2. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, possono essere considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

2.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto;	massimo 12
	innovatività del progetto	massimo 5
	multidisciplinarietà del progetto	massimo 5
	apertura continuativa delle strutture gestite	massimo 5
	strategia e capacità di comunicazione e diffusione delle attività anche attraverso i media, risultante dal piano di comunicazione	massimo 3

	curriculum e continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 7
	qualità della direzione artistica	massimo 5
	qualità del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 5
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali del soggetto proponente	massimo 2
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i>		massimo 10
<i>max. 30 punti</i>	numero delle giornate recitative di produzione superiore al minimo richiesto: un punto ogni dieci giornate recitative ulteriori;	
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5

	numero di giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 100 giornate lavorative ulteriori	massimo 10
	coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione	massimo 5
SOSTENIBILITA' ECONOMICA <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15

B. CENTRI DI PRODUZIONE DI DANZA

2.4 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono prevedere per ciascuna annualità del triennio:

- a) l'effettuazione nel territorio regionale, di un minimo di 650 giornate lavorative complessive. Per giornate lavorative si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività;
- b) l'effettuazione nel territorio regionale, di un minimo di 30 rappresentazioni prodotte, per almeno cinque mesi anche non consecutivi, incluse le coproduzioni;
- c) l'ospitalità di un minimo di 25 rappresentazioni, prodotte da soggetti professionali diversi dal richiedente; almeno il cinquanta per cento delle stesse deve essere riservato ad organismi di produzione professionali della danza che non siano centri di produzione.

Per la concessione del contributo, sono prese in considerazione anche più rappresentazioni effettuate nella stessa giornata, per un numero non superiore a 3. Esclusivamente con riferimento alle rappresentazioni prodotte, sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attività svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito.

2.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
QUALITA' ARTISTICA <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	innovatività del progetto	massimo 5

	multidisciplinarietà del progetto	massimo 5
	apertura continuativa delle strutture gestite	massimo 5
	strategia e capacità di comunicazione e diffusione delle attività anche attraverso i media, risultante dal piano di comunicazione	massimo 3
	curriculum e continuità pluriennale del soggetto proponente, nonché capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 7
	qualità della direzione artistica	massimo 5
	qualità del personale artistico o degli artisti ospitati;	massimo 5
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte del soggetto proponente	massimo 2
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3
<i>QUALITÀ INDICIZZATA</i> <i>max. 30 punti</i>	numero delle rappresentazioni prodotte superiore al minimo richiesto: un punto ogni cinque ulteriori rappresentazioni	massimo 10

	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero delle giornate lavorative superiore al minimo richiesto: un punto ogni 10 giornate lavorative ulteriori	massimo 10
	coproduzioni nazionali ed internazionali: un punto per ogni coproduzione:	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 3

FESTIVAL E RASSEGNE DI TEATRO, MUSICA, DANZA E A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE

3.1 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

Per festival e rassegne di spettacolo dal vivo si intendono iniziative di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare, con particolare riguardo ai progetti che promuovono anche la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

L'attività dei festival e delle rassegne di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare deve essere articolata, per ciascuna annualità del triennio, in almeno dieci spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, , programmata nell'ambito di un coerente progetto culturale da svolgersi in un arco di tempo limitato, non superiore a tre mesi per i festival e a sei mesi per le rassegne.

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei	massimo 5
	valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei comuni del Lazio	massimo 3
	svolgimento delle attività in aree degradate di Roma Capitale formalmente riconosciute, o nei comuni del Lazio	massimo 4
	continuità pluriennale ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico risultanti dal curriculum dell'organismo proponente	massimo 4
	capacità di svolgere altre attività culturali multidisciplinari	massimo 3
	qualità della direzione artistica	massimo 4
	qualità del personale artistico o degli artisti ospitati, anche in riferimento al rilievo internazionale	massimo 4
	innovatività dei progetti	massimo 5
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte del soggetto proponente	massimo 2
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 4
	qualità del piano di comunicazione	massimo 2

<i>QUALITA'INDICIZZATA</i> <i>max. 30 punti</i>	numero degli spettacoli superiore al minimo richiesto: un punto per ogni spettacolo ulteriore	massimo 15
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all' 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	radicamento sul territorio dell'iniziativa: un punto per ogni tre anni di svolgimento	massimo 5
	percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, la congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15

Paragrafo 4

FESTIVAL CIRCENSI E DEGLI ARTISTI DI STRADA

A. FESTIVAL CIRCENSI

4.1 REQUISITI SPECIFICI DEL SOGGETTO

Possano beneficiare del contributo i soggetti:

- che abbiano maturato un'esperienza nel settore di almeno 2 anni continuativi;
- che siano in possesso della licenza di cui all'articolo n. 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- che siano in possesso di una struttura o tendone con una o più piste;

- che abbiano effettuato nell'ultimo anno almeno 400 giornate lavorative l'anno;
- che abbiano effettuato nell'ultimo anno almeno 50 rappresentazioni l'anno di cui almeno il 30 per cento sul territorio regionale.

La denominazione dell'impresa circense deve essere esattamente indicata nella istanza. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono essere usati come denominazione dell'impresa soltanto quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stata scritturata almeno per un anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o più numeri di particolare rilievo nello spettacolo. In quest'ultimo caso deve essere allegata alla istanza copia autenticata del contratto di scritturazione.

4.2 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono riguardare festival circensi che prevedano attività circense sia a carattere competitivo (con selezioni, serata finale e consegna di premi), che non competitivo;

Per attività circense si intende quella svolta sotto un tendone dotato di una o più piste in cui si esibiscono clown, acrobati, giocolieri e destinata ad un pubblico;

Requisiti per i festival a carattere competitivo per ciascuna annualità del triennio:

- a) partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;
- b) svolgimento del festival nel medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

Requisiti per i festival a carattere non competitivo per ciascuna annualità del triennio:

- a) numero di rappresentazioni non inferiore a dodici e partecipazione di un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;
- b) svolgimento del festival nel medesimo luogo e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.;

4.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	produzione e valorizzazione del circo contemporaneo	massimo 5
	continuità pluriennale ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico risultanti dal curriculum dell'organismo proponente	massimo 5

	qualità della direzione artistica	massimo 8
	qualità del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 10
	spettacoli che non ricorrono all'uso di animali da esibizione	massimo 5
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte del soggetto proponente	massimo 5
	interventi di educazione del pubblico ed avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo	massimo 5
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>max 30 punti</i>	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	radicamento sul territorio dell'iniziativa: un punto per ogni cinque anni di svolgimento	massimo 5
	percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata al pubblico con età inferiore ai 26 o superiore ai 65 anni: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5

	numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista ospitato superiore al minimo richiesto;	massimo 5
	riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute) coinvolti: due punti per ogni Comune o area urbana disagiata	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>max 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI B. STRADA
--

4.4 REQUISITI SPECIFICI DEL SOGGETTO

Possono beneficiare del contributo gli enti locali organizzatori, in forma singola o associata.

4.5 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono riguardare festival degli artisti di strada che prevedano attività sia a carattere competitivo (con selezioni, serata finale e consegna di premi), che non competitivo.

Per artista di strada si intende il soggetto che svolga in luoghi pubblici, quali piazze, zone pedonali, strade, uno dei seguenti ruoli: trampoliere, mangiatore di fuoco, acrobata, clown, cantante, cantastorie, antipodista, contorsionista, illusionista, giocoliere, saltimbanco, mimo, suonatore, attore, burattinaio, trovatore, fachimiro, ballerino, nel rispetto dei regolamenti comunali in materia.

Requisiti per i festival a carattere competitivo per ciascuna annualità del triennio:

a) partecipazione in concorso di un minimo di dodici tra artisti singoli e, calcolate unitariamente, formazioni di artisti;

b) svolgimento del festival nel medesimo luogo, e per un periodo di tempo non superiore a sette giorni.

Requisiti per i festival a carattere non competitivo per ciascuna annualità del triennio:

a) numero di rappresentazioni non inferiore a dodici e partecipazione di un minimo di cinque tra artisti singoli e formazioni di artisti;

b) svolgimento del festival nel medesimo luogo e per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

4.6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	valorizzazione della creatività emergente e dei linguaggi contemporanei	massimo 5
	continuità pluriennale ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico risultanti dal curriculum dell'organismo proponente	massimo 5
	qualità della direzione artistica	massimo 8
	qualità del personale artistico o degli artisti ospitati	massimo 10
	iniziative di partecipazione attiva del pubblico	massimo 5
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte del soggetto proponente	massimo 5
	interventi di educazione del pubblico ed avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo	massimo 5

<p><i>QUALITA' INDICIZZATA</i></p> <p><i>max 30 punti</i></p>	<p>presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti</p>	<p>massimo 5</p>
	<p>radicamento sul territorio dell'iniziativa: un punto per ogni cinque anni di svolgimento</p>	<p>massimo 7</p>
	<p>numero di compagnie o gruppi o artisti ospitati: un punto per ogni compagnia o gruppo o artista ospitato superiore al minimo richiesto;</p>	<p>massimo 8</p>
	<p>riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero dei Comuni del Lazio e delle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute) coinvolti: due punti per ogni Comune o area urbana disagiata</p>	<p>massimo 10</p>
<p><i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i></p> <p><i>max 15 punti</i></p>	<p>affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei</p>	<p>massimo 15</p>

Paragrafo 5

CIRCUITI REGIONALI

5.1 REQUISITI SPECIFICI DEL SOGGETTO

Possono beneficiare del contributo enti locali organizzati in forma associata di numero non inferiore a dodici di cui almeno nove dotati di teatri muniti di idonee autorizzazioni non gestiti dai soggetti di cui all'articolo 7 della l.r. n. 15/2014. Ai fini del raggiungimento del numero minimo indicato sono presi in considerazione anche i Municipi di Roma Capitale, entro il limite di 4 unità.

5.2 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono prevedere la realizzazione di circuiti regionali di spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza) che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico nel territorio regionale.

Il circuito deve prevedere:

- a) la programmazione nell'anno di un minimo di 160 giornate di programmazione effettuate da organismi, di riconosciuta professionalità e qualità artistica, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, articolate in modo da garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale, ed effettuate in almeno nove idonee sale teatrali ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte autorizzazioni;
- b) stabile struttura organizzativa.

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA massimo 55 punti</i>	qualità artistica del progetto	massimo 12
	carattere multidisciplinare del circuito	massimo 7
	valorizzazione nella programmazione della creatività emergente	massimo 8
	interventi di educazione del pubblico e avvicinamento dei giovani allo spettacolo dal vivo, realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	massimo 8
	qualità della direzione artistica	massimo 7
	qualità degli artisti ospitati	massimo 8

	innovatività dei progetti	massimo 3
	partenariati e convenzioni con enti territoriali e locali	massimo 2
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di giornate di programmazione superiori al minimo richiesto: un punto ogni cinque giornate	massimo 10
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	numero di piazze superiori al minimo richiesto: un punto per ogni piazza	massimo 5
	svolgimento della programmazione in Comuni con meno di 10.000 abitanti: fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, quattro punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, sei punti; oltre l'80 per cento e fino al 99 per cento, otto punti; 100 per cento, dieci punti	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA DEL PROGETTO</i> <i>Massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, e la congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 6**ORCHESTRE ED ENSEMBLE MUSICALI****6.1 REQUISITI SPECIFICI DEL SOGGETTO:**

Possono beneficiare del contributo gli ensemble musicali formati da almeno dieci elementi oltre il direttore e le orchestre, costituiti in qualsiasi forma giuridica.

6.2 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

Il progetto deve prevedere:

a) l'effettuazione di almeno 400 giornate lavorative e lo svolgimento di almeno sedici concerti con proprio organico;

oppure

b) l'effettuazione di almeno 200 giornate lavorative e otto concerti in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

b1) costituzione del soggetto richiedente in forma di società cooperativa i cui titolari siano in maggioranza persone fisiche aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b2) organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni;

b3) nucleo artistico e tecnico del complesso composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi età pari o inferiore a trentacinque anni.

6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA':

CRITERI		PUNTEGGI
	qualità artistica del progetto, con particolare riguardo al ruolo autoriale, alla valorizzazione di compositori moderni e contemporanei	massimo 10
	realizzazione di progetti monografici su autori poco noti del panorama musicale	massimo 5

<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>massimo 55 punti</i>	utilizzo di nuove modalità di esibizione e di incontro con il pubblico, alla contaminazione creativa tra le diverse culture e alla promozione dell'eccellenza musicale nel territorio regionale	massimo 5
	partecipazione a festival di rilevanza regionale o nazionale	massimo 7
	continuità pluriennale ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico risultanti dal curriculum dell'organismo proponente	massimo 6
	qualità della direzione artistica	massimo 6
	qualità del personale artistico	massimo 6
	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 8
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali da parte del soggetto proponente	massimo 2
	<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero complessivo di concerti superiore al minimo richiesto: un punto per ogni concerto in più
percentuale di sconto sul prezzo del biglietto applicata per le persone con meno di 26 o più di 65 anni: fino al 20 per cento, due punti; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, quattro punti; oltre il 40 per cento e fino al 60 per cento, sei punti; oltre il 60 per cento e fino all'80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti		massimo 10
Riequilibrio dell'offerta territoriale sulla base del numero di Comuni del Lazio o delle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute) coinvolti: un punto per ogni Comune o area urbana disagiata		massimo 10
<i>SOSTENIBILITÀ ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche e private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 7
**PROGETTI PER FAVORIRE L'ACCESSO DEI GIOVANI ALLO
SPETTACOLO DAL VIVO IN
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**
7.1 REQUISITI SPECIFICI DEL SOGGETTO

Possono beneficiare del contributo istituzioni scolastiche, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e da enti e associazioni, purché anch'essi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del rilascio dei titoli di alta formazione musicale o coreutica.

7.2 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono svolgersi durante l'anno scolastico o accademico ed avere i seguenti obiettivi:

- a. avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei; realizzare laboratori nei quali fare esperienza di attività di spettacolo dal vivo;
- b. offrire l'opportunità di incontro, di conoscenza ed esperienza da parte dei giovani dei linguaggi del teatro, della musica, della danza, anche favorendo incontri con esperti, autori, figure professionali.

7.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>max 55 punti</i>	capacità di avvicinare gli studenti alla conoscenza ed alla pratica dei linguaggi artistici con particolare riferimento a quelli contemporanei	massimo 12
	coinvolgimento di studenti con disabilità o in situazioni di disagio, anche mediante utilizzo di servizi, ausili e tecnologia assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 12

	incontri con esperti, autori e figure professionali	massimo 12
	qualità del personale artistico e tecnico coinvolto	massimo 10
	innovatività del progetto	massimo 5
	integrazione con altre strutture del sistema culturale	massimo 4
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di ore dedicato ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio	massimo 10
	numero degli studenti coinvolti: un punto ogni 50 studenti coinvolti	massimo 10
	coinvolgimento di più sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica superiore ad una; due punti per ogni sede scolastica superiore ad una ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute)	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15

Paragrafo 8

EDUCAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE, TEATRALE E COREUTICA

8.1 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO

I progetti devono riguardare almeno uno dei seguenti ambiti di attività:

- a. formazione ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una letteratura scientifica di riferimento e un'ampia diffusione, destinate ai bambini e ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di istituti di ogni ordine e grado, nonché ai componenti delle associazioni operanti nel territorio;

- b. produzione di esibizioni musicali, teatrali e coreutiche che coinvolgono allievi ed insegnanti;
- c. reti e integrazione con il sistema dell'istruzione;
- d. iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa soprattutto in rapporto con le altre istituzioni preposte.

8.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>massimo 55 punti</i>	strutturazione del corso relativamente alla durata, alla periodicità ed all'articolazione del programma	massimo 12
	tipologia e qualificazione degli spazi utilizzati	massimo 10
	qualità artistica della direzione del progetto	massimo 10
	numero e la diffusione territoriale di compagnie e soggetti produttori che scritturano gli ex allievi	massimo 5
	qualificazione del nucleo artistico docente	massimo 10
	interventi realizzati attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani	massimo 3
	ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali del soggetto proponente	massimo 2

	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3
<i>QUALITA'INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di ore dedicate ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio	massimo 15
	numero degli studenti coinvolti: un punto ogni 50 studenti coinvolti	massimo 8
	coinvolgimento sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica; due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute)	massimo 7
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, la congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei	massimo 15

Paragrafo 9**TEATRO DI FIGURA E INIZIATIVE DI SPETTACOLO DAL VIVO DESTINATE AI BAMBINI E ALL'INFANZIA****9.1 REQUISITI SPECIFICI DEL PROGETTO**

I progetti devono prevedere, per ciascuna annualità del triennio, la realizzazione di almeno cinquanta spettacoli e venti laboratori ed essere svolti in collaborazione con le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

9.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITA'

CRITERI		PUNTEGGI
<i>QUALITA' ARTISTICA</i> <i>massimo 55 punti</i>	qualità artistica del progetto con particolare riguardo alla capacità di avvicinare alla conoscenza ed alla pratica dei linguaggi	massimo 12
	multidisciplinarietà	massimo 6
	continuità pluriennale del soggetto proponente ed esperienza maturata nella capacità di attrarre specifici target di pubblico risultanti dal curriculum dell'organismo proponente	massimo 10
	qualità della direzione artistica	massimo 8
	qualità del personale artistico coinvolto	massimo 7
	attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale con traduzione in LIS, sottotitolazione, audiodescrizione ecc.)	massimo 3

	interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo	massimo 3
	innovatività del progetto	massimo 6
<i>QUALITA' INDICIZZATA</i> <i>massimo 30 punti</i>	numero di ore dedicato ai laboratori: un punto ogni dieci ore di laboratorio	massimo 15
	presenza nel personale di giovani al di sotto dei 35 anni di età: fino al 20 per cento, un punto; oltre il 20 per cento e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino all'60 per cento, tre punti; oltre il 60 per cento e fino al 80 per cento, quattro punti; oltre l'80 per cento, cinque punti	massimo 5
	coinvolgimento sedi scolastiche: un punto per ogni sede scolastica; due punti per ogni sede scolastica ubicata nei comuni del Lazio o nelle aree urbane disagiate di Roma Capitale (formalmente riconosciute)	massimo 10
<i>SOSTENIBILITA' ECONOMICA</i> <i>massimo 15 punti</i>	affidabilità del bilancio preventivo, congruità dei costi e capacità di reperire altre risorse pubbliche o private, inclusi i finanziamenti europei.	massimo 15